

REGOLAMENTO (CE) N. 703/2009 DEL CONSIGLIO

del 27 luglio 2009

che istituisce un dazio antidumping definitivo, dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di vergelle originarie della Repubblica popolare cinese e chiude il procedimento relativo alle importazioni di vergelle originarie della Repubblica moldova e della Turchia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea ⁽¹⁾ (il regolamento di base), in particolare l'articolo 9,

vista la proposta presentata dalla Commissione previa consultazione del comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. PROCEDURA

1. Misure provvisorie

- (1) Con il regolamento (CE) n. 112/2009 ⁽²⁾ (il regolamento provvisorio), la Commissione ha istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di vergelle originarie della Repubblica popolare cinese (RPC) e della Repubblica moldova (RM).
- (2) Si rileva che il procedimento era stato aperto in seguito ad una denuncia presentata da Eurofer (il denunciante) per conto di produttori che rappresentano una quota rilevante, in questo caso oltre il 25 %, della produzione comunitaria totale di vergelle.

2. Fase successiva della procedura

- (3) In seguito alla divulgazione dei principali fatti e considerazioni in base ai quali è stata decisa l'istituzione delle misure antidumping provvisorie (divulgazione delle conclusioni provvisorie), diverse parti interessate hanno presentato osservazioni scritte in merito alle conclusioni provvisorie. Le parti che ne hanno fatto richiesta hanno avuto l'opportunità di essere sentite. La Commissione ha continuato a raccogliere e verificare tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini delle conclusioni definitive. A tal fine è stata effettuata un'ulteriore visita di verifica presso la sede della seguente società:

Produttore comunitario:

— Celsa UK Holding Limited, Cardiff, Regno Unito.

- (4) La Commissione ha inoltre continuato l'inchiesta relativamente agli aspetti connessi all'interesse della Comunità e ha effettuato un'analisi dei dati contenuti nelle risposte al questionario fornite da alcuni utilizzatori della Comunità.
- (5) Si ricorda, come indicato al considerando 13 del regolamento provvisorio, che l'inchiesta relativa al dumping e al pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1° aprile 2007 e il 31 marzo 2008 (periodo dell'inchiesta o PI). Per quanto riguarda l'analisi delle tendenze utili ai fini della valutazione del pregiudizio, la Commissione ha esaminato i dati relativi al periodo compreso tra il 2004 e la fine del PI (periodo in esame).
- (6) Alcune parti interessate hanno giudicato scorretta la scelta del 2004 per la valutazione del pregiudizio in quanto si tratterebbe di un anno eccezionalmente buono per il livello elevato della domanda e dei margini di profitto. Esse hanno chiesto pertanto di escludere il 2004 dal periodo in esame.
- (7) A norma dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento di base, il periodo dell'inchiesta dovrebbe riguardare un periodo immediatamente a ridosso dell'inizio del procedimento. Nel caso della presente inchiesta va ricordato che essa è stata aperta l'8 maggio 2008. Quanto all'analisi delle tendenze utili ai fini della valutazione del pregiudizio, essa riguarda di norma il periodo dei tre o quattro anni precedenti l'apertura dell'inchiesta, il cui termine coincide con la fine del periodo dell'inchiesta. Nel caso in esame si è proceduto in questi termini. Pertanto, ai fini della scelta di tale periodo, è irrilevante che il 2004 o qualsiasi altro anno nell'arco del periodo in esame siano stati o meno eccezionalmente buoni.

⁽¹⁾ GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1.⁽²⁾ GU L 38 del 7.2.2009, pag. 3.